

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO

---

## COMUNE DI LIMONE PIEMONTE PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. N. 28-15316 DEL 12/04/2005)

### VARIANTE PARZIALE N. 38

(ai sensi del 5° comma art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.)

---

## RELAZIONE

---

PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO CON	D.C. NR.	54	DEL	31/12/2018
PRONUNCIA DELLA PROVINCIA	D.D. NR.	514	DEL	25/03/2019
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON	D.C. NR.	15	DEL	08/04/2019

---

**Sindaco:**

**Segretario Comunale:**

**Responsabile del Procedimento:**

---

### PROGETTO

**Direttore tecnico  
e Progettista**  
Arch. Fabio GALLO

## I N D I C E

### PARTE PRIMA:

#### RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1.	PREMESSA .....	pag.	3
2.	SITUAZIONE URBANISTICA .....	pag.	4
3.	OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE .....	pag.	7
3.1	Modifiche e precisazioni di carattere normativo .....	pag.	8
4.	VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE .....	pag.	11
5.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA.....	pag.	28
5.1	Premessa .....	pag.	28
5.2	Criteri della zonizzazione acustica .....	pag.	28
5.3	Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche .....	pag.	29
5.4	Conclusioni.....	pag.	29
6.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' GEOLOGICO - TECNICA.....	pag.	31
7.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.....	pag.	32

### PARTE SECONDA:

#### ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	pag.	42
1.1	Le norme comunitarie e dello Stato .....	pag.	42
1.2	Le norme regionali .....	pag.	42
1.3	Il procedimento della verifica preventiva .....	pag.	43
2.	LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA.....	pag.	44
2.1	Riferimento normativo.....	pag.	44
2.2	Generalità.....	pag.	44

2.3	Analisi delle modifiche previste .....	pag. 45
2.4	Caratteristiche del piano .....	pag. 48
2.5	Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate.....	pag. 50
2.6	Misure di mitigazione .....	pag. 51

PARTE TERZA:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VAS ED ALLA FA- SE DI PUBBLICAZIONE .....	pag. 52
--	---------

ALLEGATI .....	pag. 54
----------------	---------

# **PARTE PRIMA: RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI**

---

## **1. PREMESSA**

Il Comune di Limone Piemonte, dotato di Piano Regolatore Comunale Generale (nel prosieguo identificato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare alcune necessità legate prioritariamente al settore residenziale connesso al recupero del patrimonio immobiliare storico esistente. Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata da un sicuro interesse pubblico in quanto si origina dall'esigenza di agevolare l'attuazione sotto il profilo urbanistico di alcune previsioni dello strumento urbanistico tali da evitarne la staticità e dunque perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale, per ridefinire alcuni ambiti di piano e per introdurre puntuali specificazioni di carattere normativo. La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale da consentire l'utilizzo delle procedure di cui ai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art. 17 della L.U.R.: Si ritiene pertanto di poter procedere mediante l'istituto della cosiddetta "variante parziale" la cui approvazione è di competenza esclusivamente locale. Per le necessarie verifiche atte alla dimostrazione della legittimità di tale procedimento si rimanda al successivo punto 4. Altro aspetto da prendere in considerazione sono le ricadute che la procedura di V.A.S. può determinare sulla presente variante urbanistica. In particolare le disposizioni statali con il D. Lgs. 152/06 e s.m. e quelle regionali con quanto previsto dalla L.U.R., precisano i casi in cui Piani o loro varianti debbono essere sottoposti a procedura di Valutazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutativo) o casi di esclusione. Per quanto riguarda le varianti parziali, queste sono, a seguito delle modifiche alla L.U.R. introdotte con la L.R. 3/2013 e la L.R. 17/2013, di norma assoggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggistico-ambientali delle previsioni di variante. Solo alcune fattispecie di varianti, per particolari adeguamenti dello strumento urbanistico a norme/opere specifiche, sono escluse ex-lege dal procedimento di V.A.S.; caso nel quale non si ricade.

Si provvede pertanto, contestualmente all'adozione del progetto preliminare di variante, a svolgere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni di legge. A tal fine nello specifico documento, che nella fase procedurale costituisce il Rapporto Preliminare, si forniscono le informazioni ed i dati necessari per accertare le ricadute ambientali della variante utili ai soggetti competenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l'Organo Tecnico Comunale potrà formulare il parere di competenza "Provvedimento di Verifica" decidendo l'assoggettamento o meno della variante alla fase di Valutazione. In caso di esclusione, in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale da recepire in sede di P.R.G.

## **2. SITUAZIONE URBANISTICA**

Il Comune di Limone Piemonte è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della L.U.R., ed approvato con D.G.R. n. 22-25963 del 21/06/1993.

Tra il 1993 ed il 1995 è stato oggetto di sette varianti specifiche relative ad aspetti puntuali.

L'Amministrazione Comunale ha successivamente provveduto a formare cinque varianti parziali ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97.

La prima variante parziale, approvata con d.c. n. 62 del 09/11/1998, ha riguardato la localizzazione di un'area per conferimento rifiuti in località San Bernardo; la seconda variante parziale, approvata con d.c. n. 24 del 31/03/2000, ha affrontato alcuni problemi di grande rilevanza pubblica connessi al nuovo fronte neve in area Cascina Rossa e una modifica per rendere attuabile il progetto relativo agli impianti sportivi pubblici; la terza variante parziale, approvata con d.c. n. 97 del 11/10/2000, ha introdotto una serie di modifiche, soprattutto di carattere attuativo, indispensabili per assicurare un migliore e più logico compimento del Piano vigente; la quarta variante parziale, approvata con d.c. n. 58 del 27/11/2001, ha ampliato le previsioni del settore turistico; la quinta variante parziale, approvata con d.c. n. 59 del 27/11/2001, è stata finalizzata al riconoscimento di alcune ulteriori aree a destinazione turistico-ricettiva.

Successivamente alle cinque varianti parziali richiamate l'Amministrazione ha provveduto a formare una variante strutturale di ampia portata con la quale ha inteso adeguare più complessivamente lo strumento urbanistico vigente ai nuovi fabbisogni emersi.

Tale variante, denominata convenzionalmente variante 2001, è stata approvata con D.G.R. n. 28-15316 del 12/04/2005.

Nelle more di approvazione della variante 2001 sono state formate quattro ulteriori varianti parziali: la variante parziale n. 6, relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di risalita, approvata con d.c. n. 76 del 16/12/2003, la variante parziale n. 7, attinente l'attuazione di una struttura ricettiva in località Panice Soprana - Quota 1400, approvata con d.c. n. 6 del 26/04/2004, la variante parziale n. 8 relativa alla realizzazione di due impianti di risalita, approvata con d.c. n. 2 del 24/01/2005 e la variante parziale n. 9, anch'essa relativa alla realizzazione di un impianto di risalita, approvata con d.c. n. 3 del 24/01/2005.

Il Comune ha, poi, utilizzato l'art. 51 della L. n. 865/71 per rilocalizzare un intervento di edilizia convenzionata (2/R3.1) su di una porzione di area 2/TR2/G.1. Successivamente all'approvazione della variante strutturale 2001, l'Amministrazione ha apportato al vigente P.R.G. una modifica ai sensi del c. 8, lett. c), art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. i. relativa alla ridefinizione della zona 3/FN.2 al fine di escludere la partenza della cabinovia

“Campo Principe-Laghetti” e, successivamente, ha approvato con d.c. 59 del 24.11.05 la variante parziale n. 10 connessa a necessità di particolare importanza ed urgenza del settore turistico, con d.c. n. 25 del 27.04.06 la variante parziale n. 11 connessa al chiarimento ed all’integrazione di alcuni aspetti attuativi del P.R.G., con d.c. n. 52 del 03/07/2006 la variante parziale n. 12 riguardante principalmente il settore turistico e con d.c. n. 56 del 31/07/2006 ha adottato la variante parziale n. 13 riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica.

L’esigenza di perfezionare la norma relativa al fronte neve “Campo Principe” ha indotto l’Amministrazione a formare la variante parziale n. 14 ed ancora la necessità di modificare il tracciato di due impianti di risalita ha comportato l’approvazione della variante parziale n. 15. Con la variante parziale n. 16, approvata con d.c. n. 9 del 01/03/2007, sono stati modificati e perfezionati alcuni aspetti normativi, mentre con la variante parziale n. 17, approvata con d.c. n. 58 del 17/09/2007, è stato modificato il tracciato di un tratto di viabilità in progetto in ambito 3/TR2. Mediante la variante parziale n. 18, approvata con d.c. n. 3 del 04/02/2008, è stata eliminata una zona a parcheggio in località C.na Rossa, è stata ridefinita un’area residenziale satura – 3/R2, è stata trasferita una quota di volumetria a destinazione turistico-ricettiva dall’area del Palaghiaccio in borgata Bragard, sono stati rivisti alcuni aspetti normativi rielaborando il testo relativo alle autorimesse private. La variante parziale n. 19 ha riguardato principalmente il settore turistico-ricettivo ed è stata approvata con d.c. n. 22 del 08/04/2008. Nell’anno 2008 sono state approvate 2 varianti parziali, la numero 20 e 21, rispettivamente con d.c. n. 43 del 05/06/2008 e con d.c. n. 86 del 18/11/2008, ed adottata preliminarmente la variante parziale 22 con d.c. n.87 del 18/11/2008 e la variante parziale 23 con d.c. n.13 del 13/01/2009.

Nel 2007 l’Amministrazione, per favorire l’attuazione dell’area 9/TR2/G.1 che, come è ovvio, rappresenta un elemento di rilievo assoluto nel contesto della locale stazione turistica in B.ta Panice, ha formulato la Variante Strutturale 2007, al fine di rimuovere il vincolo di non edificabilità apposto sulla parte a monte della zona sopra citata.

Tale variante è stata redatta secondo le disposizioni della L.R. 1/07, pertanto è stata approvata dall’Amministrazione con d.c. n. 12 del 13/01/2009.

La necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, per meglio rispondere alle necessità insorte nell’attuazione del Piano ha indotto l’Amministrazione Comunale a formulare successivamente alla variante strutturale redatta ai sensi della L.R. 1/2007 le seguenti varianti parziali: la variante parziale nr. 24 approvata con d.c. n. 41 del 20.04.2009; la variante parziale nr. 25 approvata con d.c. n. 69 del 28/09/2010; la variante parziale nr. 26 approvata con d.c. n. 15 del 25/01/2011; la variante parziale n. 27 approvata con d.c. n. 6 del 31.01.2012; la variante parziale n. 28 approvata con d.c. n. 7 del 31.01.2012, la variante parziale n. 30 approvata con d.c. n. 61 del 27.09.2012 e la variante parziale n. 31 approvata con d.c. n. 17 del 19.04.2013. Successivamente sono state formulate altre varianti parziali, la nr. 32 approvata con d.c. n. 57 del 30/11/2015, la nr. 33 approvata con d.c. n. 23 del 27/03/2014, la n. 34 approvata con d.c. n. 59 del 29/12/2016, la n. 35 approvata con d.c. n. 53 del 28/12/2017 e la n. 36 approvata con d.c. n. 2 del

03/02/2018.

Ad oggi nuove puntuali ed impellenti necessità hanno indotto l'Amministrazione Comunale a redigere due nuove varianti, la variante parziale nr. 37 in corso di approvazione oltre alla presente variante parziale nr.38.

### **3. OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE**

Come anticipato sin dalla premessa, con la presente variante si intende dare soddisfazione ad alcune necessità, di cui l'Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza in tempi recenti, che interessano alcuni settori puntualmente individuabili ed in modo preponderante quello residenziale o con impieghi connessi e complementari. Come si vedrà in seguito le previsioni di variante non comportano rideterminazioni della capacità edificatoria di piano (modifica tra le più comuni che si effettuano in sede di procedimento di variante parziale) ma che allo stesso modo possono risultare particolarmente indispensabili affinché gli "attori" che agiscono sul territorio possano riscontrare le giuste condizioni atte a soddisfare le principali esigenze così da portare a compimento quanto programmato dal P.R.G.. Si deve dunque evidenziare che sovente può verificarsi uno scostamento tra quanto ipotizzato nella formazione o revisione dello strumento urbanistico e le condizioni che in realtà si riscontrano alla data di attuazione della programmazione. I fattori che possono influenzare tale discordanza sono quelli più comuni (sociali, economici, etc.) ma allo stesso tempo anche i più difficili da prevedere, soprattutto in considerazione che la media temporale su cui un piano regolatore si basa è convenzionalmente di un decennio.

Tale difficoltà ha trovato nell'attuale periodo di depressione economica un fattore amplificatore che ha quantomeno influenzato il parametro temporale delle ipotesi di sviluppo in un territorio comunale. Pertanto gli strumenti urbanistici, al fine di non accentuare tale difficoltà, devono ricercare, per quanto possibile, di potersi adattare alle situazioni intervenute modificandosi con tempistiche e modalità attuative adatte, così da evitare un maggiore grado di staticità. Il procedimento maggiormente adatto per tale scopo è quello delle cosiddette varianti parziali che è caratterizzato da un iter preciso dai tempi contenuti; anche se con le ultime modifiche apportate alla L.R. 56/77, introdotte dalla L.R. 3/2013 prima e dalla L.R. 17/2013 poi, sono venute a dilatarsi proprio le tempistiche indispensabili per giungere all'approvazione. Tale fattore coincide con la necessità di assoggettare la totalità (fanno eccezione infatti limitati casi) delle varianti ai piani regolatori al procedimento di V.A.S.; comprese dunque anche le varianti parziali. Sempre le ultime disposizioni regionali in materia di pianificazione urbanistica hanno mutato considerevolmente il campo applicativo del procedimento di variante parziale, introducendo nuove specifiche limitazioni sulle tipologie di modifiche consentite che devono essere accuratamente verificate in sede di redazione della variante e puntualmente richiamate negli atti deliberativi del procedimento, pena la nullità della variante. Rimanendo ancora in tema di novità legislative introdotte, si deve rimarcare il nuovo compito attribuito alla Provincia in quanto ente cui spetta il controllo dell'effettiva correttezza applicativa del procedimento di variante parziale.

Ciò premesso si evidenzia che un P.R.G.C., affinché si qualifichi come efficiente, deve configurarsi come strumento capace di adattarsi e modificarsi con tempi che siano il più possibile contenuti e per quanto possibile coincidenti con quelli della vita sociale ed in

particolare modo di quelli dell'economia. Pare infatti evidente che uno strumento urbanistico, del quale vi sia pure una dotazione di previsioni sufficienti per i singoli settori (esempio residenziale piuttosto che produttivo), non idoneo a "seguire" i mutamenti delle esigenze sia pressoché inutile. Da qui l'importanza che le varianti parziali hanno condotto dal '97, data nella quale sono state introdotte nel nostro ordinamento, sino ad oggi e la speranza di poterne continuare l'applicazione in modo costante e semplicistico, ovviamente con i dovuti controlli, verifiche e cautele.

Essendo l'ultima variante parziale (la n° 36) stata adottata dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n°3 del 25/03/2013 non ha potuto seguire i dettami della "vecchia" disciplina come era successo per la variante parziale n. 31. Pertanto la presente variante è la settima che il Comune di Limone Piemonte predispose successivamente alle consistenti modificazioni intervenute a livello regionale in materia urbanistica nel corso dell'anno 2013. A tal proposito si vedrà, successivamente nel dettaglio, che occorre prevedere puntuali verifiche, da integrare con ogni procedimento che si intraprende, atte a dimostrare l'applicabilità del procedimento di variante parziale; pertanto viene nel presente testo dedicato un intero capitolo: il punto quattro seguente.

### **3.1 Modifiche e precisazioni di carattere normativo**

Al presente punto vengono descritti alcuni interventi di carattere esclusivamente normativo che si rendono necessari per specificare determinati aspetti che si sono palesati recentemente e sono stati portati a conoscenza dell'Amministrazione. E' infatti una conseguenza logica la necessità di "metter mano" allo strumento pianificatorio comunale per riuscire ad adattarlo e modificarlo; non solo quindi a livello previsionale di aree con le varie destinazioni ma anche per gli aspetti normativi. Nel caso poi del P.R.G.C. di Limone Piemonte bisogna evidenziare che tali necessità sono dettate anche dal fattore di "non giovinezza" dello strumento urbanistico (approvato nel 2005 e dunque avendo già oltrepassato i dieci anni dopo i quali per legge sarebbe opportuna una revisione) che per ovvi motivi può necessitare di piccoli correttivi o specificazioni atte a migliorarne l'applicabilità ed adeguarlo alle situazioni che nel corso degli anni si presentano anche per l'evolvere delle normative.

Pare infatti logico ipotizzare che nella stesura di un piano non si possano sviscerare puntualmente e con il giusto approfondimento tutte le varie casistiche e situazioni che si possono invece presentare nella sua applicazione giornaliera. Pertanto anche questi aspetti determinano la necessità di avere uno strumento di pianificazione che non sia "ingessato" o eccessivamente statico, bensì che muti con una certa frequenza e soprattutto rapidità. Solo tale caratteristica permette di ottenere un P.R.G. che sia aggiornato e che sia effettivamente in grado di soddisfare le necessità di sviluppo e governo di un territorio.

Un aspetto assolutamente importante di cui tener conto sono le verifiche atte a dimostrare l'applicabilità del procedimento di variante parziale. Trattasi di limitazioni introdot-

te con la sostanziale revisione apportata alla L.R. 56/77 e s.m.i. nel corso del 2013 e più precisamente con la Legge Regionale 3/2013. Come precedentemente richiamato con tale atto la Regione ha introdotto importanti modificazioni al corpo della L.U.R. ed in particolare ha completamente riscritto l'art. 17 ove sono per l'appunto regolamentate le varianti parziali. Al nuovo comma 5, dell'art. 17 sono richiamate una serie di limitazioni che devono essere puntualmente verificate e dimostrate, sia all'interno della documentazione di piano che dagli atti deliberativi, affinché la variante parziale possa essere validata dalla Provincia, alla quale è stato affidato il compito di "controllo" per la classificazione della variante quale parziale. Tra le varie limitazioni, dalla lettera a) alla h) del 5° comma richiamato, troviamo: alla lettera a) "non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. ....omissis" e alla lettera b) "...omissis non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale". Come si vedrà in seguito le modifiche introdotte si configurano sicuramente come correttivi e specificazioni che prendono in considerazione singoli aspetti puntuali e che hanno rilievo su ambiti territoriali specifici così da non generare perplessità in tal senso. Pertanto non si scorge alcun'altra eventuale possibilità di ravvisare dubbi su una non corretta applicazione dei disposti normativi della L.U.R. in riferimento a qualsivoglia problema procedurale. Nel successivo punto quattro si provvede comunque a richiamare puntualmente le verifiche necessarie.

Iniziando a descrivere le modifiche, che per la presente variante sono state evidenziate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dunque rispondenti a pieno a quanto precedentemente detto poiché riscontrate da chi deve quotidianamente gestire / applicare le diverse disposizioni e avente un ruolo di terzietà indiscutibile, si è valutato di intervenire sul testo normativo al fine di migliorarne l'applicazione ed in alcuni casi eliminare delle possibili disapplicazioni derivanti da letture non corrette del principio normativo.

Come unico atto si provvede a puntualizzare il disposto di cui al comma 5.8 dell'art. 14 all'interno del quale sono stabilite le modalità di intervento sulle coperture per i fabbricati del centro storico facente parte delle classi IV V e VI secondo cui è stato analizzato e schedato il tessuto storico. In particolare si tiene a precisare che la norma così come scritta intende preservare le coperture presentanti i connoti (forme, materiali, dimensioni) della tradizione locale, consentendo per casi specifici modifiche che ne migliorino lo stato in essere contenendo comunque gli innalzamenti nel limite di 60 cm.. Ciò detto l'Amministrazione Comunale con l'Ufficio Tecnico ha ritenuto qualche anno fa (2016) di precisare ulteriormente tale aspetto rimarcando la volontà di conservazione della tipicità delle coperture secondo la tradizione locale evidenziando che soluzioni differenti potranno essere proposte solo in casi particolari che dovranno essere vagliati dall'Ufficio Tecnico con l'ausiglio delle Commissioni preposte(C.L.P.).

A distanza di ormai due anni di applicazione della modifica normativa descritta si è potuto avere un primo reseconto della sua funzionalità, che in differenti casi ha assentito ad un pieno e consono recupero del patrimonio edilizio esistente, e delle eventuali criticità da migliorare. Si ritiene di precisare mediante una parziale riscrittura del disposto ove evidenziare e sancire in modo più compiuto la possibilità di applicazione della norma, nonché sancendo la possibilità di intervento con una doppia valutazione da parte sia

dell'Amministrazione Comunale che della Commissione Locale del Paesaggio.

Pertanto la sostanza di quanto oggi regolamentato, in particolare degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente con l'eliminazione degli elementi incongrui, non viene ad essere assolutamente modificata ma esclusivamente meglio definita. In questo modo non si viene a creare alcuna nuova previsione o modifica applicazione rispetto a quanto oggi attuato. Pertanto senza incappare nelle limitazioni di utilizzo del procedimento di Variante Parziale.

#### **4. VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE**

Le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G.C. vigente, come già accennato si configurano quale variante parziale ai sensi del 5° comma, art. 17 della Legge Urbanistica Regionale in quanto vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le operazioni condotte consistono in integrazioni o variazioni allo strumento urbanistico, dettate da nuove necessità o diverse opportunità attuative, che hanno esclusivo rilievo locale. In quanto tali non modificano in alcun modo l'assetto strutturale del Piano vigente, ma semplicemente lo adattano a situazioni che si sono meglio precisate nel tempo.

Si precisa ancora che gli argomenti trattati dalla presente variante non contrastano con piani o progetti sovracomunali approvati. Relativamente alle verifiche quantitative atte a dimostrare l'applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede di formazione della presente variante non si vengono a determinare incrementi/riduzioni di volumetrie residenziali pertanto la capacità insediativa residenziale di P.R.G. rimane invariata; medesima considerazione vale anche per le altre aree aventi destinazione turistico-ricettiva e produttiva per le quali si sono apportate precisazioni o integrazioni normative che hanno comunque confermato previsioni dello strumento urbanistico.

Il piano ha una capacità insediativa residenziale (C.I.R.) prevista di 14.032 ab.

- Relativamente alle aree residenziali si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti ampliamento di superfici territoriali o di mc., pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera e) della L.U.R., non risulta essere incrementata con la presente variata confermando quella oggi in essere.

Si precisa ancora che dalle precedenti varianti parziali non si è venuto a determinare alcun residuo di volumetria in disponibilità e che non è stato utilizzato l'incremento assentito per legge.

- Per quanto riguarda le aree a standard pubblici si deve rilevare ai fini delle verifiche che con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti e pertanto si deve far riferimento a quanto intervenuto con i precedenti procedimenti di variante parziale. A tal proposito si richiama l'ultima variante con la quale si è intervenuto sulle aree a standard: Variante Parziale n°31 dalla quale emerge che complessivamente con tale tipologia di variante si è venuta a determinare una riduzione complessiva pari a mq 5.813.

$$\text{abit. } 14.032 \times (\pm 0,5) \text{ mq./ab.} = \pm 7.016 \text{ mq. da poter sfruttare}$$

Da tali dati si è dimostrato di aver operato una variazione totale delle aree per servizi pari a mq. - 5.813 e dunque rientrante nel limite imposto dalla L.U.R.:

$$\text{mq.} - 5.813 \leq 7.016 \text{ mq.}$$

- Relativamente alle aree produttive si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti ampliamento di superfici territoriali o di S.U.L., pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere incrementata con la presente variata confermando quella oggi in essere.

- Relativamente alle aree turistico ricettive si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti ampliamento di superfici territoriali o di S.U.L., pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere incrementata con la presente variate confermando quella oggi in essere.
- Per quanto riguarda le zone sportivo ricreative si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti ampliamento di superfici territoriali o di S.U.L., pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere incrementata con la presente variate confermando quella oggi in essere.

Per una rapida verifica si predispose la tabella riassuntiva seguente.

#### TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante Strutturale 2001	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	S.T. aree turistico - ricet- tive	S.T. aree sportivo - ri- creative
	14.032				
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.)	Incremento 4%	3.514	191.761	116.843
	+/- 0,5		0,06	0,06	0,06
	<b>7.016 mq</b>	<b>ab</b>	<b>210,8 mq</b>	<b>11.505,6 mq</b>	<b>6.970,5 mq</b>

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree turistico - ricettive Sup. Terr. mq.</i>	<i>aree sportivo - ricreative Sup. Terr. mq.</i>
VP 10	- 2.279	/	/	+ 9.200,4	/
VP 11	/	/	/	/	/
VP 12	- 371	/	/	+ 2.305	/
VP 13	/	/	/	/	/
VP 14	/	/	/	/	/
VP 15	/	/	/	/	/
VP 16	/	/	/	/	/
VP 17	/	/	/	/	/

VP 18	- 1.650	/	/	/	/
VP 19	/	/	/	/	/
VP 20	- 102	/	/	/	/
VP 21 *	/	/	/	/	/
VP 22	/	/	/	- 459	/
VP 23	/	/	/	/	/
VP 24	/	/	/	/	/
VP 25	/	/	/	/	/
VP 26	- 436	/	/	/	/
VP 27	/	/	/	/	/
VP 28	/	/	/	/	/
VP 29	/	/	/	/	/
VP 30	- 869	/	/	/	+ 6.927
VP 31	- 106	/	/	/	/
VP 32	/	/	/	/	/
VP 33	/	/	/	/	/
VP 34	/	/	/	/	/
VP35	/	/	/	/	/
VP 36	/	/	/	/	/
VP 37	/	/	/	/	/
VP 38	/	/	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	- 5.813	/	/	11.046,4	6.927
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	<b>+ 7.016 mq</b>	<b>/ mc</b>	<b>mq</b>	<b>mq</b>	<b>mq</b>
	<b>- 1.203 mq</b>	<b>+ increm. 4%</b>	<b>210,8</b>	<b>459,2</b>	<b>43,5</b>

\* VP22: riduzione di 459 mc nelle aree turistico-ricettive a parità di S.T. (resta a residuo).

- Date le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre gli elaborati (estratto cartografico) atti a verificare la presenza dell'urbanizzazione primaria nelle zone di previsione delle nuove aree.
  
- Date le modifiche di variante previste non si provvede a riportare un estratto della cartografia redatta dal comune in cui sono state individuate le perimetrazioni dei centri e nuclei abitati ai sensi dell'art.81 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si ricorda che una delle condizioni dettate dalla normativa regionale affinché si possano inserire previsioni insediative in sede di procedimento di variante parziale consiste nel ricadere all'interno o di essere in contiguità alle perimetrazioni richiamate.
  
- Come anticipato al precedente punto a) dell'elenco, sopra riportato, delle condizioni da rispettare affinché si possa operare in sede di variante parziale, si esplicita che, con la presente variante, non si sono operate modifiche contrastanti le modificazioni introdotte in sede di approvazione del P.R.G. e delle sue varianti di carattere strutturale. Si allegano qui di seguito, per confermare quanto enunciato, le delibere di approvazione regionale che sono intercorse sino ad oggi.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2005, n. 28-15316

**L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Limone Piemonte (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

**ART. 1**

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Limone Piemonte, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n.15 in data 3.6.2002 e n.27 in data 26.7.2004, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.3.2005, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

**ART. 2**

Con l'approvazione della presente Variante lo Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Limone Piemonte si ritiene adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

**ART. 3**

La documentazione costituente la Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Limone Piemonte, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione Consiliare n. 15 in data 3.6.2002, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
- Elab. Osservazioni e controdeduzioni
- Elab. Relazione
- Elab. Scheda Quantitativa dei Dati Urbani
- Elab. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio delle medie strutture di vendita (Art. 4, c. 1, L.R. 28/99)
- Elab. Norme tecniche di attuazione e tabelle di zona
- Tav.0.1 Legenda tavole in scala 1:5.000
- Tav.0.2 Legenda tavole in scala 1:2.000
- Tav.1.1 Progetto P.R.G.: zona Ceresole in scala 1:5.000
- Tav.1.2 Progetto P.R.G.: zona Capoluogo in scala 1:5.000
- Tav.1.3 Progetto P.R.G.: zona Panice/Limonetto in scala 1:5.000
- Tav.2.1 Progetto P.R.G.: zona Capoluogo in scala 1:2.000
- Tav.2.2 Progetto P.R.G.: zona S. Anna / S. Giovanni in scala 1:2.000
- Tav.2.3 Progetto P.R.G.: zona Panice/Limonetto in scala 1:2.000
- Tav.3 Progetto P.R.G.: dettaglio centro antico Capoluogo e Limonetto in scala 1:1.000
- Tav.4 Progetto P.R.G.: con individuazione zone di insediamento commerciale ai sensi della L.R.28/99 in scala 1:2.000
- Tav.5.1 Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
- Tav.5.2 Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000

- Tav.5.3 Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
- Tav.6 Sintesi P.R.G. e situazione urbanistica comuni contermini in scala 1:25.000
- Tav.A Analisi stato di fatto: uso del suolo in scala 1:10.000
- Tav.B1 Analisi stato di fatto: struttura insediativa e territoriale, zona Ceresole in scala 1:5.000
- Tav.B2 Analisi stato di fatto: struttura insediativa e territoriale, Capoluogo in scala 1:5.000
- Tav.B3 Analisi stato di fatto: struttura insediativa e territoriale, zona Panice/Limonetto in scala 1:5.000
- Tav.C1 Analisi stato di fatto; territori urbanizzati: struttura insediativa e territoriale, Capoluogo in scala 1:2.000
- Tav.C2 Analisi stato di fatto; territori urbanizzati: struttura insediativa e territoriale, S. Anna / S. Giovanni in scala 1:2.000
- Tav.C3 Analisi stato di fatto; territori urbanizzati: struttura insediativa e territoriale, Panice/Limonetto in scala 1:2.000
- Tav.D1 Analisi stato di fatto; territori urbanizzati: opere di urbanizzazione, Capoluogo in scala 1:2.000
- Tav.D2 Analisi stato di fatto; territori urbanizzati: opere di urbanizzazione, S. Anna / S. Giovanni in scala 1:2.000
- Tav.D3 Analisi stato di fatto; territori urbanizzati: opere di urbanizzazione, Panice/Limonetto in scala 1:2.000
- Tav.E Analisi stato di fatto; dettaglio centro antico Capoluogo e Limonetto in scala 1:1.000
- Elab. Relazione geomorfologica e geoidrologica
- Elab. Relazione geomorfologica e geoidrologica, allegato: schede censimento opere idrauliche
- Elab. Relazione geomorfologica e geoidrologica, allegato: schede censimento valanghe
- Elab. Relazione geomorfologica e geoidrologica, allegato: schede ricerca storica
- Elab. Relazione geologico-tecnica
- Tav.V.1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica relativa ai territori urbanizzati ed urbanizzandi in scala 1:5.000
- Tav.V.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica relativa ai territori urbanizzati ed urbanizzandi in scala 1:5.000
- Tav.V.3 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica relativa ai territori urbanizzati ed urbanizzandi in scala 1:5.000
- Tav.I.1 Carta geomorfologica in funzione dei processi di instabilità in atto e potenziali in scala 1:10.000
- Tav.I.2 Carta geomorfologica in funzione dei processi di instabilità in atto e potenziali in scala 1:10.000
- Tav.II.1 Carta della dinamica valanghiva in scala 1:10.000
- Tav.II.2 Carta della dinamica valanghiva in scala 1:10.000
- Tav.III.1 Carta delle sorgenti e dell'idrografia superficiale in scala 1:10.000
- Tav.III.2 Carta delle sorgenti e dell'idrografia superficiale in scala 1:10.000
- Tav.IV.1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000
- Tav.IV.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000
- Deliberazione consiliare n.27 in data 26.7.2004, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:
- Elab. Relazione integrativa

- Elab. Norme di Attuazione e tabelle di zona
  - Tav.0.1 Legenda tavole in scala 1:5.000
  - Tav.0.2 Legenda tavole in scala 1:2.000
  - Tav.1.1 Progetto P.R.G.:zona Ceresole in scala 1:5.000
  - Tav.1.2 Progetto P.R.G.:zona Capoluogo in scala 1:5.000
  - Tav.1.3 Progetto P.R.G.:zona Panice/Limonetto in scala 1:5.000
  - Tav.2.1 Progetto P.R.G.: zona Capoluogo in scala 1:2.000
  - Tav.2.2 Progetto P.R.G.: S. Anna / S. Giovanni in scala 1:2.000
  - Tav.2.3 Progetto P.R.G.: Panice/Limonetto in scala 1:2.000
  - Tav.3 Progetto P.R.G.: dettaglio centro antico Capoluogo e Limonetto in scala 1:1.000
  - Tav.4 Progetto P.R.G. con individuazione zone di insediamento commerciale ai sensi della L.R.28/99 in scala 1:2.000
  - Tav.5.1 Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
  - Tav.5.2 Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
  - Tav.5.3 Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
  - Elab. Relazione geologica e tecnica integrativa
  - Tav.I.1 Carta geomorfologica in funzione del processi di instabilità in atto e potenziali in scala 1:10.000
  - Tav.I.2 Carta geomorfologica in funzione del processi di instabilità in atto e potenziali in scala 1:10.000
  - Tav.II.1 Carta della dinamica valanghiva in scala 1:10.000
  - Tav.II.2 Carta della dinamica valanghiva in scala 1:10.000
  - Tav.III.1 Carta delle sorgenti e dell'idrografia superficiale in scala 1:10.000
  - Tav.III.2 Carta delle sorgenti e dell'idrografia superficiale in scala 1:10.000
  - Tav.IV.1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000
  - Tav.IV.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:10.000
  - Tav.V.1 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
  - Tav.V.2 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
  - Tav.V.3 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:5.000
  - Elab. Relazione Idrogeologica
  - Elab. Relazione Idraulica
  - Tav.II Corografia bacini imbriferi in scala 1:10.000
  - Tav.2i Planimetria con fasce di esondazione e reticolo idrografico in scala 1: 5.000
  - Tav.3i.1 Planimetria di rilievo e fasce di esondazione in scala 1:2.000
  - Tav.3i.2 Planimetria di rilievo e fasce di esondazione in scala 1:2000
  - Tav.4i Profilo Torrente Vermenagna - Livelli di piena in scala 1:1000 - 1:500
  - Tav.5i.1 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 116 a sez.101)
  - Tav.5i.2 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 100 a sez. 81)
  - Tav.5i.3 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 80 a sez. 57)
  - Tav.5i.4 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 56 a sez. 36)
  - Tav.5i.5 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 35 a sez. 21)
  - Tav.5i.6 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 20 a sez. 11)
  - Tav.5i.7 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 10 a sez. 06)
  - Tav.5i.8 Sezioni Torrente Vermenagna - Livelli di piena ( da sez. 05 a sez. 01)
  - Tav.6i Profilo Rio S. Giovanni - Livelli di piena in scala 1:1000 / 1: 200
  - Tav.7i.1 Sezioni Rio S. Giovanni - Livelli di piena ( da sez. 62 a sez. 45)
  - Tav.7i.2 Sezioni Rio S. Giovanni - Livelli di piena ( da sez. 44 a sez. 24)
  - Tav.7i.3 Sezioni Rio S. Giovanni - Livelli di piena ( da sez. 23 a sez. 01)
  - Tav.8i Profilo Rio Milliborgo - Livelli di piena in scala 1:500 / 1:200
  - Tav.9i Sezioni Rio Milliborgo - Livelli di piena ( da sez. 22 a sez. 02)
  - Tav.10i Profilo Rio Almelina - Livelli di piena in scala 1:500 / 1:200
  - Tav.11i.1 Sezioni Rio Almelina - Livelli di piena ( da sez. 43 a sez. 28)
  - Tav.11i.2 Sezioni Rio Almelina - Livelli di piena ( da sez. 27 a sez. 19)
  - Tav.11i.3 Sezioni Rio Almelina - Livelli di piena ( da sez. 18 a sez. 01)
  - Tav.12i Profilo Torrente Vermenagna a Limonetto - Livelli di piena in scala 1:500 / 1:200
  - Tav.13i.1 Sezioni Torrente Vermenagna a Limonetto - Livelli di piena ( da sez. 28 a sez. 12)
  - Tav.13i.2 Sezioni Torrente Vermenagna a Limonetto - Livelli di piena ( da sez. 11 a sez. 01)
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
- (omissis) Allegato



17 MAR. 2005

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 28-15316  
 In data 2 APR. 2005 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente del  
 Comune di Limone Piemonte.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della  
 L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

#### Azzonamento

- Tavv. 1.2 - 2.1
  - stralciare le aree 2/R3.4 - 2/R4.1 - 3/R3.2 - 3/R3.7.
  - ridurre la porzione edificabile dell'area 2/R3.3 come da Fig. 2
  - inserire il segno grafico \* in corrispondenza delle zone 2/R3.3 - 3/R3.3 - 3/R4.4 - 4/TR2/G.1.
- Tavv. 1.2. - 2.3
  - ridurre la porzione edificabile dell' area 8/TR2/G.1 come da Fig. 3
  - inserire il segno grafico \* in corrispondenza della zona 8/TR2/G.1
- Tavv. 1.3 - 2.3
  - ridurre la porzione edificabile dell' area 9/TR2/G.1 come da Fig. 4
  - inserire il segno grafico \* in corrispondenza della zona 9/TR2/G.1.

#### Normativa

- art. 2  
 aggiungere al testo dell'articolo il punto 7.: "Gli interventi attuativi del P.R.G.C., poiché il Comune è inserito nell'elenco di quelli sismici (Zona 3), sono subordinati alle disposizioni della DGR n. 61-11017 del 17/11/2003 di recepimento dell'Ordinanza del PCM n.3274/2003, come precisato con la circolare del P.G.R. n. 1/DOP del 27.04.2004."
- Art. 11  
 stralciare al punto 4.2. - ELEMENTI STRUTTURALI:
  - le parole: "...e per la realizzazione di abbaini..." e le frasi:  
 "E' consentita la realizzazione di soppalchi interni a norma del vigente R.E."  
 "Gli abbaini ...omissis...finalizzate al rilascio dell'atto di consenso."

## - Art. 26

inserire al termine del punto 7 la frase: *"Anorché non individuate cartograficamente si intendono venti le fasce di rispetto previste dall'art. 49 del citato D.P.R. 753/80."*

## - Art. 28

aggiornare l'elenco delle strutture ricettive del punto 1 lettera c) eliminando: *"A6 San Secondo"*.

## - Art. 33

- aggiungere all'inizio dell'articolo la disposizione che cita: *"Gli interventi attuativi del P.R.G.C sono subordinati alle disposizioni, previste per la zona sismica 3, della DGR n. 61-11017 del 17/11/2003 di recepimento dell'Ordinanza del PCM n. 3274/2003, come precisato con la circolare del P.G.R. n. 1/DOP del 27.04.2004."*
- inserire al punto 2, dopo le parole *"...relative tavole"* l'inciso *"(con la precisazione che le limitazioni d'intervento derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 delle Norme del PAI alle aree di dissesto perimetrato come Ee, Eb e Em, sulla base delle verifiche idrauliche effettuate dall'ing. D. Michelis, sulla tavola 3i sono prevalenti su quelle che risultano dall'applicazione delle classi 7LAP/96 rappresentate sulle Carte di Sintesi nn. 5.1, 5.2 e 5.3 in scala 1/5.000.)"*
- precisare alla fine del punto 2.3.1. quanto segue: *"L'effettiva estensione dell'area di valanga (Ve - classe IIIA), in corrispondenza dell'area di nuova previsione B/TR2/G1, presso la località Limonetto, è da intendersi quella riportata sulla Tavola V.2., in scala 1:5000."*
- eliminare dal punto 2.3.2. il comma c): *"La realizzazione ...omissis... verificate da opportune indagini geologiche;"*
- aggiungere al termine del punto 2.5 la prescrizione: *"La realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche; geomorfologiche ed idrauliche."*
- inserire al punto 2.5 la seguente prescrizione *"Le modifiche alla classe III n.d. con eventuale perimetrazione di classe meno pericolosa a seguito di ulteriori indagini, saranno oggetto di Varianti Strutturali ad approvazione regionale."*

## - art. 34

- sostituire il titolo *"Vincolo ai sensi del D.leg.vo 490/99"* con il seguente *"Vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"*;
- inserire all'inizio dell'articolo, il seguente comma: *"Ogni riferimento al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 ancora presente negli elaborati di P.R.G.C., a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 184 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, deve intendersi ricondotto ai rispettivi nuovi riferimenti del medesimo D.lgs. 42/2004. Le individuazioni cartografiche sulle tavole del PRGC di ambiti sottoposti a tutela paesistico-ambientale hanno valore puramente indicativo e non possono ritenersi esaustive, in quanto debbono essere di volta in volta verificate sulla base dei disposti degli articoli 136 e 142 del D.lgs. 42/2004"*.
- aggiungere al termine del punto 2 il seguente nuovo comma: *"Per la definizione di bosco sia fatto esclusivo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, e per ogni intervento che comporti trasformazione di bosco, nel rispetto dei disposti dall'art. 4 del medesimo D.lgs. 227/2001, il relativo progetto sia integrato con elaborati che individuino in dettaglio le superfici da destinare a rimboschimento compensativo e/o a miglioramento forestale."*

## - art. 37

- integrare il punto 5 **Zona 2/R3.3** come segue:  
"l'area è edificabile limitatamente al settore indicato in fase di approvazione regionale della variante al PRGC (come da fig. 2); in ogni caso soltanto a seguito di adeguato studio geostrutturale volto a verificare la stabilità del versante sovrastante; tale studio sarà svolto in applicazione della nuova normativa sismica."
- inserire i punti:  
"8bis **Zona 3/R3.3 e 3/R4.4**: i lotti sono ridotti con fasce di inedificabilità nei settori più ripidi; la progettazione degli edifici, degli eventuali sbancamenti e rimodellamenti della superficie topografica, deve essere preceduta da indagine di dettaglio sulla tipologia dei litotipi presenti, del loro spessore e della profondità del substrato e dalla valutazione della risposta locale con particolare riferimento all'amplificazione sismica di tipo topografico."  
"25bis **Zona 4/TR2/G.1**: poiché i terreni che costituiscono il sedime di fondazione sono in gran parte di riporto e quindi potenzialmente pericolosi, la progettazione dell'edificio dovrà essere preceduta da un'approfondita indagine di dettaglio sulla tipologia dei litotipi presenti, del loro spessore e della profondità del substrato; le fondazioni dovranno essere spinte fino ai primi terreni ritenuti idonei al di sotto del materiale di riporto."  
"28bis **Zona 8/TR2/G.1**: l'area è edificabile limitatamente al settore indicato in fase di approvazione regionale della variante al PRGC (come da fig. 3); l'edificazione del lotto è subordinata ad uno studio di modellazione sui possibili effetti legati alla dinamica valanghiva dovuti alla presenza dell'adiacente area in dissesto Ve."  
"28ter **Zona 9/TR2/G.1**: l'area è edificabile limitatamente al settore indicato in fase di approvazione regionale della variante al PRGC (come da fig. 4); poiché interessata da estesi riporti, la progettazione degli edifici dovrà essere preceduta da un'approfondita indagine di dettaglio sulla tipologia dei litotipi presenti, del loro spessore e della profondità del substrato; le fondazioni dovranno essere spinte fino ai primi terreni ritenuti idonei al di sotto del materiale di riporto."
- aggiungere al punto 10), il seguente comma: "Siano evitate edificazioni e trasformazioni alla conformazione dei terreni nelle porzioni d'area più vicine alla linea di dorsale o ai corsi d'acqua, e le nuove volumetrie siano collocate ed accorpate possibilmente nella parte a quota inferiore., nelle vicinanze dei fabbricati preesistenti, prevedendo riduzioni ai limiti di altezza per eventuali edifici da realizzarsi, se strettamente necessario, nella parte a quota più elevata."
- Integrare il punto 15bis **Zona 4/R4.1** come segue:  
"l'edificabilità del lotto è subordinata all'esecuzione di uno studio di pericolosità del Rio Fantino e di verifica delle opere di regimazione idraulica costruite sul corso d'acqua."

Il Responsabile  
del Settore Territoriale  
Ing. Maurello NEGRO

Il Direttore  
Arch. Franco FERRERO




Fig. 2 - Stralcio della Tav. 2.1 con indicazione della parte di Zona 2/R3.3 in edificabile per pericolosità dovuta a possibili fenomeni di crollo




Fig. 3 – Stralcio della Tav. 2.3 con indicazione della parte di zona 8/TR2/G.1 in edificabile per pericolosità dovuta a eccessiva acclività



Fig. 4 - Stralcio della Tav. 2.3 con indicazione della parte di zona 9/TR2/G.1 in edificabile per pericolosità dovuta a eccessiva acclività e presenza di un dissesto franoso

Copia



## Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

#### OGGETTO:

**VARIANTE STRUTTURALE 2007 AL VIGENTE PRGC -  
APPROVAZIONE DEFINITIVA**

L'anno duemilanove addì tredici del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CLERICO Domenico - Sindaco	No
2. BLANGERO Michele - Consigliere	Si
3. MARIOTTI Antonella - Vice Sindaco	Si
4. REVELLI Francesco - Consigliere	Si
5. MADDALENA Camillo - Assessore	Si
6. ALBONETTI Gloria - Assessore	Si
7. TODONE Marco - Consigliere	Si
8. MARRO Serena Anna - Consigliere	Si
9. FIANDRINO Carlo Giovanni - Assessore	No
10. BALLARE' Franco Santino - Consigliere	No
11. CHIERA Piergiorgio Carlo - Consigliere	AG
12. BONSIGNORE Anna Rosalba - Consigliere	No
13. MARRO Bartolomeo Giovanni L. - Consigliere	No
<b>Totale Presenti:</b>	<b>7</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>6</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Silvestri D.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale,

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARIOTTI Antonella nella sua qualità di Vice Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

Considerato che prima della trattazione dell'argomento si assentano, in quanto interessati, i consiglieri CLERICO Domenico, FIANDRINO Carlo, BALLARE' Franco, BONSIGNORE Anna, MARRO Bartolomeo, non essendoci il numero legale (quorum strutturale) il punto viene rinviato.

Dopo che il Consiglio Comunale ha trattato il punto all'Ordine del Giorno n.13) e il punto n.14) essendo entrata in aula il Consigliere Comunale ALBONETTI Gloria l'argomento di cui al n.12) viene trattato.

Sono presenti in aula i Consiglieri: BLANGERO Michele, MARIOTTI Antonella, REVELLI Francesco, MADDALENA Camillo, ALBONETTI Gloria, TODONE Marco, MARRO Serena;

Assume la presidenza il Vice Sindaco sig.ra MARIOTTI Antonella

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### Premesso

- che il Comune di Limone Piemonte è dotato di P.R.G.C. formato ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m.i., complessivamente rivisto mediante la Variante 2001 approvata con D.G.R. nr. 28-15316 del 12/04/2005;
- che il Comune ha intrapreso, ai sensi della L.R. 1/2007, le procedure per la formazione di una Variante Strutturale al vigente P.R.G.C., denominata "Variante Strutturale 2007 relativa alla zona 9/TR2/G.1";
- che con d.c. n. 10 del 01/03/2007 è stato adottato il documento programmatico, di cui all'art. 31ter, c. 2, L.R. 56/77 e s.m. ed i., depositato e pubblicato ai sensi di legge;
- che nelle date 13/04/07, 07/05/07 si è svolta la prima conferenza di pianificazione con Regione e Provincia;
- che è stato acquisito il parere della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile, ai sensi della D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003; art. 89 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380; Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27/04/2004, reso con nota prot. n. 619/14.11 del 07/01/2008;
- che è stato acquisito parere ARPA, ai sensi c. 9 art. 31ter della L.R. 56/77 e s.m. ed i., reso con nota 147128 del 14/11/2007;
- che con d.c. n. 2 del 04/02/2008 è stato adottato il progetto preliminare, di cui all'art. 31ter, c. 9, L.R. 56/77 e s.m. ed i., depositato e pubblicato ai sensi di legge;
- che con d.c. n. 44 del 05/06/2008 è stato preso atto che non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare, di cui all'art. 31ter, c. 11, L.R. 56/77 e s.m. ed i.;
- che nelle date 29/07/08, 25/09/08 si è svolta la seconda conferenza di pianificazione con Regione e Provincia, e che è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza;
- che è stato acquisito il parere della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile, ai sensi della D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003; art. 89 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380; Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27/04/2004, reso con nota prot. n. 79516-del 18/11/2008;
- che la presente variante tratta contenuti che non hanno alcun rilievo ambientale(modifica puntuale relativa alla classificazione geologica di una sola area) e pertanto si qualifica come non sostanziale agli effetti dell'art.20 L.R. 40/98. Si precisa che all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/07 (31/07/07) l'iter di approvazione della variante era giunto alla prima Conferenza di Pianificazione e che quindi secondo le disposizioni di legge (riprese anche nel D.Lgs. 4/08 e negli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. 12-8931 del 09/06/08) erano da applicarsi le disposizioni della L.R. 40/98;

## Visto

- la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e succ. mod. ed in.
- la Legge Regionale 20.01.2007 n. 1;
- la Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18.7.89;
- la L.R. n. 40/98;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, ex art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

## DELIBERA

- 1) di approvare il Progetto definitivo di Variante 2007 al vigente P.R.G.C. ai sensi del c. 12, art. 31ter, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione;
  - Estratto Norme di attuazione e tabelle di zona relativamente all'area 9/TR2/G.1
  - Relazione geologico-tecnica;
  - tav. 0.1 - Legenda tavole in scala 1:5.000;
  - tav. 0.2 - Legenda tavole in scala 1:2.000;
  - tav. 1.3 - Progetto P.R.G.: zona Panice/Limonetto      scala 1:5.000;
  - tav. 2.3 - Progetto P.R.G.: Panice/Limonetto      scala 1:2.000;
  - tav. 5.3 - Progetto P.R.G. con sovrapposizione classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica      scala 1:5.000;
- 2) Di dare atto che si intendono recepiti i pareri della Regione Piemonte, Direzione OOPP, Settore Protezione Civile richiamati in premessa;
- 3) Di incaricare il Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti per la necessaria pubblicizzazione della presente deliberazione in conformità alle vigenti disposizioni.

Alla fine della trattazione dell'argomento esce dall'aula il Consigliere Albonetti Gloria.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to : MARIOTTI Antonella

Il Segretario Comunale  
F.to : Silvestri D.ssa Luisa

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Data	Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto	15/12/2008	Giraud Ing. Paolo	FIRMATO

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Limone Piemonte, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Silvestri D.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Silvestri D.ssa Luisa

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

- in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Silvestri D.ssa Luisa

## **5. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA**

### **5.1 Premessa**

Il Comune di Limone Piemonte, in ottemperanza ai disposti della L.R. 52/2000, ha approvato il Piano di classificazione acustica relativo al proprio territorio comunale con d.c. n. 26 del 26/07/2004.

Nel presente capitolo si procede, come necessario ai sensi del c. 4, art. 5, L.R. 52/2000, alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla variante al P.R.G. con il piano di classificazione acustica.

La presente analisi è finalizzata a fornire le indicazioni sulla compatibilità, o sulle modifiche da apportare per ottenere la compatibilità, tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.

In base a tali indicazioni si procederà, a variante approvata, ad avviare, se necessario, il processo di revisione di classificazione acustica.

### **5.2 Criteri della zonizzazione acustica**

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/2001, attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

E' importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quanto si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi, ad esempio, aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce cuscinetto adeguatamente dimensionate.

Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che, quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.

### 5.3 Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare le aree oggetto della variante con la destinazione prevalente loro attribuita, di individuare la classe di zonizzazione acustica attribuita all'area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.

Si potrà così individuare la presenza di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di prevedere fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della zonizzazione acustica e/o di valutazione del clima acustico.

Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.

zone urbanistiche previste dal P.R.G.	classe di zonizzazione acustica della zona	classi di zonizzazione acustica confinanti	presenza contatti critici	necessità di revisione zonizzazione acustica
Area R1	II-III	II-III	NO	NO

### 5.4 Conclusioni

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla presente variante risultano totalmente compatibili con il piano di classificazione acustica del territorio comunale in quanto non si verificano accostamenti critici.



Area R1

<b>Classe I</b>	<i>Aree particolarmente protette</i>	
<b>Classe II</b>	<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>	
<b>Classe III</b>	<i>Aree di tipo misto</i>	
<b>Classe IV</b>	<i>Aree di intensa attività umana</i>	
<b>Classe V</b>	<i>Aree prevalentemente industriali</i>	
<b>Classe VI</b>	<i>Aree esclusivamente industriali</i>	
<i>Fasce di rispetto per infrastrutture ferroviarie</i>		
<i>Aree destinate ad attività rumorose temporanee</i>		

## 6. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' GEOLOGICO - TECNICA

Come già ricordato in precedenza, il P.R.G.C. vigente di Limone Piemonte è adeguato al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Tale carta è stata, come richiesto, trasposta sulla cartografia di P.R.G.C. al fine di verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l'uso del territorio.

Sotto il pr ofilo geologico ed idrogeologico le previsioni descritte risultano tutti compatibili; in particolare si pongono approfondimenti per alcune zone oggetto di specifiche previsioni che richiedono una puntuale verifica, come di seguito evidenziato:

	Zone urbanistiche previste dal PRGC a destinazione prevalente	classe di zonizzazione geologica della zona
Area R1	Area di centro storico	Ila; Iib; IIIa marginale

### LEGENDA

Classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica  
(vedasi art. 33 delle N. di A. ed elaborati geologico-tecnici)

Ila	classe Ila
Iib	classe Iib
IIIa	classe IIIa
Fa	frane attive
Fq	frane quiescenti
Ee	aree esondabili a pericolosità molto elevata
Eb	aree esondabili a pericolosità elevata
Em	aree esondabili a pericolosità media o moderata
Ca	conoidi attivi
Ve	valanghe: aree di pericolosità elevata o molto elevata
Vm	valanghe: aree di pericolosità media o moderata
IIIb1	classe IIIb1
IIIb2	classe IIIb2
IIIb4	classe IIIb4
III n.d.	classe III non differenziata



## **7. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.**

Come descritto precedentemente essendo qualificata la presente variante come parziale non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R. ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R.. Non essendo ancora state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione Piemonte su come eseguire sia gli atti di adeguamento che di verifica, si provvede a redigere uno schema che prende in considerazione gli articoli delle N. di A. del P.P.R. mettendoli a confronto con le azioni della pianificazione Comunale. Tali azioni corrispondono anche agli obiettivi della variante ed in particolare possono essere individuati in: 1) Modifiche e precisazioni di carattere normativo.

Tale elenco con annessa numerazione viene impiegato per sviluppare la tabella di compatibilità della Variante con il P.P.R..

TABELLA DI VERIFICA COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE CON GLI OBIETTIVI – PREVISIONI DEL P.P.R.

Articoli N. di A. P.P.R. (non sono presenti prescrizioni specifiche rilevabili nel catalogo dei Beni Paesaggistici per la zona interessata)		interventi della variante parziale n.38 al P.R.G. di Limone P.te
		1
P A R T E I	Art. 1	
	Art. 2	
	Art. 3	
	Art. 4	
	Art. 5	
	Art. 6	
II	Art. 7	
	Art. 8	
III	Art. 9	
	Art. 10	
	Art. 11	
P A R T E I V	Art. 12	
	Art. 13	
	Art. 14	
	Art. 15	
	Art. 16	
	Art. 17	
	Art. 18	
	Art. 19	
	Art. 20	
	Art. 21	
	Art. 22	
	Art. 23	
	Art. 24	
	Art. 25	
Art. 26		
Art. 27		
Art. 28		
Art. 29		
Art. 30		

 compatibilità

 necessità di approfondimento

 incompatibilità

TABELLA DI VERIFICA COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE CON GLI OBIETTIVI – PREVISIONI DEL P.P.R.

Articoli N. di A. P.P.R. (non sono presenti prescrizioni specifiche rilevabili nel catalogo dei Beni Paesaggistici)		interventi della variante parziale n.13 al P.R.G. di Cavallermaggiore
		1
I V	Art. 31	compatibilità
	Art. 32	compatibilità
	Art. 33	compatibilità
	Art. 34	compatibilità
	Art. 35	necessità di approfondimento
	Art. 36	compatibilità
	Art. 37	compatibilità
	Art. 38	compatibilità
	Art. 39	compatibilità
	Art. 40	compatibilità
	Art. 41	compatibilità
V	Art. 42	compatibilità
	Art. 43	compatibilità
	Art. 44	compatibilità
V I	Art. 45	compatibilità
	Art. 46	compatibilità

 compatibilità

 necessità di approfondimento

 incompatibilità

Si va di seguito a descrivere nello specifico gli articoli delle Norme di Attuazione a cui riferirsi per un'accurata verifica di compatibilità della presente variante parziale con il Piano Paesaggistico Regionale:

#### Art. 13

La modifica urbanistica, avente carattere esclusivamente normativo, interessa la componente montagna in quanto questa viene individuata dal P.P.R. come elemento morfologico interessante l'intero territorio comunale in modo indistinto; ovviamente questa caratteristica connota effettivamente l'ambito di Limone Piemonte anche se agli effetti della previsione non si producono impatti sulla caratteristica oggetto di valutazione poiché si ricorda di puntualizzazione di disposto normativo vigente confermandone l'efficacia di tutela del patrimonio edilizio storico.

#### Art. 14

L'intervento descritto al punto 1) riguardante la puntualizzazione dell'intervento di recupero delle coperture in ambito storico solo per alcune tipologie di edifici ricade in ambito di zona fluviale interna dei due corsi d'acqua che confluiscono in valle dell'abitato di Limone P.te, ma si può affermare che tale intervento non implichi assolutamente alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito fluviale poiché legato alla definizione della tutela del tessuto edificato storico con conseguenze esclusivamente positive sull'area in oggetto. Si rispettano indirizzi, direttive e prescrizioni imposte dalle Norme andando ad esempio a limitare gli interventi trasformativi e a garantire la conservazione degli ecosistemi naturali.

#### Art. 24

La modifica interessa interamente ed esclusivamente l'ambito del centro storico di Limone P.te ed in particolare parte del tessuto edificato esistente presentante le caratteristiche di cui al comma 5.8 dell'art.14 delle Norme di Attuazione. Come più volte richiamato nella descrizione della modifica intrapresa non si intende assolutamente modificare l'impianto normativo della zona R1 e nemmeno i presupposti e gli obiettivi che il piano si era prefissato in sede di sua formazione e successive varianti. Infatti l'oggetto principale della norma è la conservazione degli elementi tipicizzanti l'area ed ancora la riqualificazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente; pertanto riuscendo a soddisfare le necessità residenziali e/o connesse che di possono presentare, La modifica prevista consolida sostanzialmente quanto oggi in essere e disciplinato, rafforzandola nel concetto ed eliminando possibili interpretazioni che possano condurre a letture differenti dalla volontà.

#### Art. 26

L'intervento descritto al punto 1) non contrasta, nuovamente, con i presupposti di cui alla valutazione delle interferenze condotta al precedente punto di valutazione; infatti si mantiene il grado di tutela della componente indicata, anzi la si rafforza.

## Art. 35

Al presente articolo vengono definiti indirizzi e direttive relativi alle morfologie insediative delle aree urbane consolidate. L'intervento oggetto di variante ricade nella zonizzazione del P.P.R. della morfologia insediativa delle aree urbane consolidate dei centri minori (m.i.2). Si afferma che nel caso di variante in esame le operazioni proposte mirino appunto ad ottenere la possibilità di perseguire, in fase di attuazione delle aree in oggetto di previsione urbanistica, obiettivi concordi a quelli proposti dal presente articolo normativo, che richiama l'art. 35 c. 5 delle stesse N. di A. del P.P.R.: *"...disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale"*.

Come intuibile dall'elencazione delle modifiche e come riscontrato nella precedente tabella, la variante risulta essere coerente con le previsioni e gli obiettivi del P.P.R.. Infatti gli interventi presi in esame necessitano di approfondimenti, ma di carattere puramente analitico, e non generano la necessità di fare alcuna ulteriore riflessione o approfondimento per codificare se risultino esservi criticità di previsione. In alcuni casi si provvederà certamente in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche analizzate alla redazione di linee guida finalizzate al perseguimento degli obiettivi proposti dalle Norme del Piano Paesaggistico ed al pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive imposti da tale strumento.

Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della Variante Parziale n. 28 al P.R.G. del Comune di Limone Piemonte alle previsioni del P.P.R..

## **PARTE SECONDA: ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

---

### **1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

#### **1.1 Le norme comunitarie e dello Stato**

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “ *La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente*” ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato Italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06*” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione.

L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

#### **1.2 Le norme regionali**

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*” che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi.

E’ quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’articolo 20 della L.R 40/’98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 17/2013 successivamente nonché con D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25 – 2977 (che ha sostituito la D.G.R. del 2008 richiamata), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Come è già stato illustrato nella Premessa della Parte Prima, per la Variante Parziale in oggetto occorre procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale. La variante infatti come nella maggior parte degli interventi di pianificazione urbanistica non ricade tra i casi di esclusione dal procedimento di V.A.S. previsti al c. 9, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

### **1.3 Il procedimento della verifica preventiva**

L'Amministrazione comunale in sede di formazione del progetto preliminare di variante, facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D. Lgs. n. 4/2008 correttivo del D. Lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica, indispensabile per l'adozione della Variante Parziale, contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano. Tale elaborato (Rapporto Preliminare), unito al progetto di variante, è inviato alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni (escluso l'Organo Tecnico Regionale) che, nei tempi previsti per legge, trasmettono il loro parere ambientale.

L'Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti decide, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale la variante.

In caso di esclusione dalla Valutazione Ambientale, l'Amministrazione Comunale tiene conto, in fase di elaborazione del progetto definitivo di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite.

Nel caso di esclusione dal processo valutativo, è necessario che il provvedimento di approvazione definitiva della variante di piano dia atto della determinazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale.

## **2. LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA**

### **2.1 Riferimento normativo**

Le informazioni utili per la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione della variante in oggetto sono quelle desumibili dall'allegato I del D. Lgs. 04/08 correttivo del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

### **2.2 Generalità**

Come già anticipato al punto uno precedente ed ancora nella Parte Prima del presente documento, alla quale si rimanda per le descrizioni degli oggetti di variante concernenti gli aspetti di carattere urbanistico, geologico ed acustica; dati gli interventi che si intendono apportare con la presente variante parziale, la tipologia delle modifiche introdotte nonché l'iter di modifica al P.R.G. seguito si determina l'obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di V.A.S. con lo svolgimento della fase preliminare di Verifica di Assoggettabilità al fine di appurare l'insorgenza di potenziali ricadute ambientali. A seguito della fase di verifica, ormai obbligatoria per la quasi totalità dei procedimenti urbanistici di formazione e variante dei piani regolatori (sono previsti limitati casi di esclusione, connessi principalmente con adeguamenti a norme e piani sovraordinati), l'Organo Tecnico Comunale sarà in grado di stabilire se gli approfondimenti e le analisi di carattere ambientale svolte sono sufficienti e dunque poter escludere la variante della procedura di Valutazione o se invece ricorra il caso di proseguire l'iter di V.A.S. con ulteriori analisi in sede di Rapporto Ambientale. Qualora si verifichi il caso di esclusione occorrerà prevedere le eventuali correzioni, integrazioni, modifiche al progetto preliminare di variante al fine di recepire le prescrizioni formulate dall'O.T. Comunale nel Provvedimento di Verifica. Tali prescrizioni sono desunte dai pareri che i soggetti con competenze in materia ambientale hanno fornito nella fase di consultazione secondo le specifiche competenze settoriali.

Nel prosieguo si provvede dunque ad esaminare i singoli interventi valutandoli secondo criteri di carattere paesistico – ambientale fornendo in tal modo informazioni utili per tali analisi ed indispensabili per pervenire ad un giudizio globale sulla variante. Come già effettuato nella parte prima è possibile descrivere gli argomenti raccogliendoli per tipologia di modifica e dunque permettere una maggiore sintesi utile a comprendere in modo maggiormente immediato il “peso” della variante.

Le modifiche introdotte vengono proposte nella seguente elencazione seguendo lo schema descrittivo ed i riferimenti dei capitoli di cui alla parte prima permettendo così una facilità di lettura tra le due parti del presente documento:

- 1) Modifiche di carattere normativo

### **2.3 Analisi delle modifiche previste**

Dall'elenco precedentemente proposto, con il quale si intendono riassumere gli oggetti della variante parziale n. 38 del Comune di Limone Piemonte, si può immediatamente percepire che nell'iter seguito si possa ritrovare un'unica tipologia di modifica da apportare. Ovviamente è possibile accumunare in una medesima categoria diverse previsioni in quanto del tutto analoghe ma differenziate semplicemente per la localizzazione geografica o per "sfumature" che ne differiscono aspetti di carattere secondario. Dei settori per i quali lo strumento urbanistico è suddiviso, secondo destinazione d'uso dalle aree, viene ad essere coinvolto quasi esclusivamente quello residenziale o le attività in esso assimilabili e complementari.

## **1) Modifiche di Carattere Normativo**

Al presente punto si raggruppano le modifiche di carattere normativo che sono state introdotte con la presente variante atte a puntualizzare alcuni aspetti non connessi direttamente con una zona di piano o ancora quantificabili come aggiornamenti normativi a disposizioni sovraordinate che sono intervenute nel contempo e dunque configurandosi come atto dovuto. Come si vedrà nel prosieguo questi interventi hanno ricadute ambientali pressochè nulle in quanto non originano previsioni aggiuntive a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico vigente.

La modifica, che si ricorda essere unica e specifica, consiste nel puntualizzare il disposto normativo vigente (comma 5.8 dell'art.14 delle N. di A.) che regola l'attività edilizia sul recupero dei fabbricati nelle zone di centro storico con riferimento specifico per gli immobili ricompresi nelle classi IV-V VI della ripartizione proposta dall'analisi del piano stesso. In particolare si tiene a ribadire il concetto che per le coperture è di norma previsto il mantenimento o la riconduzione della tipologia tradizionale sia per forme che materiali impiegati. Nel fare ciò però si consente, solo per casi specifici come di fatto già accaduto, di intervenire in modo differente qualora si dimostri la non interferenza con il contesto nel quale si opera e dunque non producendo impatti negativi, anzi con soluzioni architettoniche migliorative. Si tiene a ribadire che la modifica non costituisce una variazione della ratio della norma ma consente una lettura più semplice del disposto e conseguentemente della sua applicazione. Va da se che la l'integrazione proposta non sposta alcun ché rispetto alle possibilità edificatorie oggi assentite ma, come detto, risulta utile nel rendere più comprensibile il normato vigente e dunque non producendo effetti negativi di sorta.

Ai fini qui valutati la presente variante risulta essere del tutto ininfluenza in quanto non produce variazioni di superficie e/o volumi ma semplicemente modifica la modalità attuativa secondo un regime maggiormente garantista.

<b>MATRICE IMPATTI:</b>		
<b>Componente ambientale</b>	<b>Tipo impatto</b>	<b>Misure mitigazione compensazione</b>
Aria		NON NECESSARIE sufficiente il rispetto della normativa specifica in vigore al fine di utilizzare fonti energetiche rinnovabili (D. Lgs 192/05 e L.R. 13/07)
Acqua		NON NECESSARIE poiché risulta sufficiente il rispetto delle disposizioni normative vigenti
Suolo		NON NECESSARIE in quanto interessa aree ove è già presente o assentita edificazione e non si prevede volume aggiuntivo
Flora, fauna, ecosistemi		NON NECESSARIE in quanto non si determinano ricadute negative
Rumore		NON NECESSARIE data la tipologia di previsione e la compatibilità con le aree limitrofe
Paesaggio		NON NECESSARIE non vi sono impatti rilevanti
Patrimonio Culturale		NON NECESSARIE non vi sono impatti rilevanti
Popolazione		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Traffico veicolare		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Rifiuti		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Energia		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute negative
Elettromagnetismo		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Clima		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute

 impatto nullo o scarsamente rilevante     impatto medio     impatto elevato

## 2.4 Caratteristiche del piano

<p><b>In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</b></p>	<p>La Variante in oggetto rappresenta il riferimento per la realizzazione degli interventi edilizi e delle connesse urbanizzazioni programmate per l'aggiornamento delle previsioni insediative in funzione di fabbisogni locali.</p> <p>Il quadro di riferimento definito dalla variante consiste nell'ordinaria attività di conformazione del suolo attraverso la fissazione di destinazioni d'uso e parametri urbanistico-edilizi coerenti con le disposizioni legislative regionali.</p>
<p><b>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</b></p>	<p>La Variante per sua natura di variante urbanistica propria del livello comunale non determina ricadute su altri piani o programmi.</p> <p>Esplica invece gli effetti di trasformazione del suolo connessi agli interventi edilizi previsti.</p>
<p><b>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</b></p>	<p>La variante opera delle scelte urbanistiche per soddisfare indubbi interessi di carattere pubblico, legati principalmente al settore residenziale. A questi si legano altri corrispondenti a previsioni o modifiche atte a conseguire l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente connesse con vantaggi di carattere sociale ed economico.</p>
<p><b>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</b></p>	<p>Come anticipato precedentemente gli interventi previsti ricadono all'interno di zone sottoposte a vincoli paesaggistici – ambientali senza però determinare problematiche di carattere ambientale poiché modificano previsioni in toto già attuabili e previste dallo strumento urbanistico o meglio lo adattano alle effettive situazioni presenti ed in atto. Nella maggior parte dei casi si tratta di inserire ex novo o modificare delle disposizioni puntuali al fine di adattare le previsioni di piano alle nuove esigenze dei singoli settori e/o aree che sono intervenuti in tempi recenti, così da garantire l'attuazione dello Strumento Urbanistico vigente con gli obiettivi prefissati.</p> <p>Come detto le modifiche di carattere normativo non producono direttamente o indirettamente ricadute negative sulle compo-</p>

	<p>nenti ambientali e/o paesaggistiche poiché sono formulate al fine di conseguire una maggiore chiarezza applicativa di quanto oggi assentito e previsto o per regolamentare in modo più congruo le attuali possibilità edificatorie.</p> <p>Ciò consente, come più volte ribadito, di adeguare lo strumento urbanistico alle necessità evidenziate dall'Amministrazione Comunale per renderlo maggiormente efficace; questa caratteristica è propria di un piano regolatore "elastico" che è dunque capace di modificarsi ed adattarsi nel corso della sua programmazione. Si ricorda che le ultime modifiche apportate dalla L.U.R. impongono di operare con nuove previsioni insediative all'interno di ambiti abitati o contigui a questi, opportunamente riconosciuti secondo apposito iter, ed ancora in territori serviti dalle primarie urbanizzazioni. Pertanto il soddisfacimento di questi requisiti garantisce il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale paesaggistica.</p>
<p><b>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</b></p>	<p>La Variante per la specificità delle sue previsioni non riveste significativa rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.</p> <p>Va inoltre sottolineato che le aree in questione sono collegate o facilmente collegabili alla fognatura comunale servite dalle infrastrutture e dai servizi comunali quali la raccolta dei rifiuti urbani.</p>

## 2.5 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

<b>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</b>	Gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi, tenendo conto che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono permanenti ed irreversibili.
<b>Carattere cumulativo degli effetti</b>	Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in relazione alla risposta ai fabbisogni che affronta la variante per quanto concerne la locale situazione sociale ed economica.
<b>Natura transfrontaliera degli effetti</b>	I contenuti della variante non comportano effetti transfrontalieri.
<b>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)</b>	Gli interventi previsti non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente.
<b>Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)</b>	L'area geografica e la popolazione interessata è quella strettamente locale.
<b>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	Non si prevedono interferenze dirette od indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale. Gli interventi della variante inoltre tendono a garantire valori di utilizzo del suolo ottimali sia per la densità insediativa prevista sia per il rapporto tra insediamenti ed aree per servizi.
<b>Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</b>	Non si verificano interferenze tra gli interventi previsti ed aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

## **2.6 Misure di mitigazione**

Per alcuni degli interventi previsti, a seguito dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, potrà valutarsi la possibilità di individuare all'interno delle norme di piano alcune disposizioni atte a migliorare l'inserimento paesaggistico e la sostenibilità ambientale; queste prescrizioni saranno frutto della fase di consultazione degli enti con competenze in materia ambientale, attivata mediante la procedura di Verifica di V.A.S..

**PARTE TERZA:**  
**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VAS E CON-**  
**TRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

---

Il presente documento, formato dalla parte Prima e seconda costituente il Rapporto Preliminare, è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice \_ Attività di produzione, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e A.S.L. CN1 Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica, al fine di espletare la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante urbanistica predisposta dal Comune di Limone P.te avente come oggetti di intervento: 1) Modifiche e precisazioni di carattere normativo.

A seguito dell'attivazione della procedura di Verifica nei modi precedentemente illustrati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m., sono pervenuti i pareri espressi da Provincia di Cuneo con determina prot. 514 del 25/03/2019, A.R.P.A. non si è espressa, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio non si è espressa, A.S.L. CN1 con nota prot. 31017 del 14/03/2019.

L'organo tecnico comunale, istituito presso il Comune di Limone P.te, ai sensi della L.R. 40/98, in conformità ai pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale ha emesso il provvedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m., nel quale si esclude la Variante Parziale nr.38 del comune di Limone P.te dalla procedura di Valutazione non ritenendo necessario introdurre norme di carattere ambientale.

Relativamente ai pareri richiamati si precisa ancora in risposta ad alcuni rilievi quanto segue:

Provincia di Cuneo

In merito a quanto richiamato dal Settore Viabilità si prende atto della non presentazione di osservazioni. Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell'Ufficio Pianificazione attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale, così come del rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali; si provvede a recepire le indicazioni normative riferite alla commissione "locale del Paesaggio", ritendo definito correttamente il richiamo alla deroga della pendenza e confermando il parametro della sopraelevazione assentibile. Si rimarca il parere di non assoggettabilità a V.A.S. espresso dall'ufficio controllo emissioni ed energia; in merito al contributo dell'Ufficio Acque si acquisiscono le informazioni fornite afferenti ai richiami di normative vigenti.

ARPA Piemonte

Non si è espressa.

Soprintendenza Archeologica Bella Arti e Paesaggio

Non si è espressa.

ASL CN 1


Si è espressa favorevolmente senza dettare osservazioni.

A seguito del deposito e pubblicazione del progetto preliminare di variante non sono giunte osservazioni da soggetti pubblici e/o privati. Relativamente al parere provinciale di cui al c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, la Provincia di Cuneo ha, con proprio provvedimento, espresso parere di regolarità tecnica favorevole in quanto si sono riscontrati tutti i requisiti e condizioni tecniche necessarie a classificare la variante quale parziale (commi 5 e 6, art.17 della L.U.R.) così come è stato verificato il parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con progetti sovracomunali approvati.

Per concludere l'iter di variante occorre pertanto prendere atto della non presentazione di osservazioni e successivamente approvare in via definitiva la variante.

- ALLEGATI:


- 1 Inquadramento territoriale
- 2 Estratto foto aerea
3. Estratto Piano Paesaggistico Regionale: Tav. P2 Beni Paesaggistici  
Estratto Piano Paesaggistico Regionale. Tav. P4.7 Componenti Paesaggistiche
5. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei caratteri territoriali
6. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta delle Tutele paesistiche
7. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei Valori culturali
8. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta della capacità d'uso dei suoli
9. Estratti PRG vigente
10. Estratti PRG variato



**Allegato 1**



**Allegato 2**



**Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004**

- Bene individuato ai sensi della L. 770/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 770/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 770/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1904 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 30/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 130 al 141

**Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \***

- ▨ Lettera b) I territori confinanti ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 Nda)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 Nda)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 Nda)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 Nda)

- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 Nda)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 Nda)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 Nda)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 Nda) \*\*
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 Nda)

**Temi di base**


- ▨ Confini comunali
- ▨ Edificio
- Ferrovie
- Strade principali

\* Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, si richiamano le previsioni contenute negli articoli delle Norme di Attuazione.

\*\* In Piemonte non esistono aree assegnate alle università agiate.

**Allegato 3**





### CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

#### 1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

- Aree boscate (fonte CTR)
- Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
- Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
- Circhi glaciali (fonte SITA)

#### 2 - RETE ECOLOGICA

- Aree protette (fonte PTR)
- Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
- Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
- Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
- Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
- Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
- Zone d'acqua (fonte CTR)

#### 3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

- Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
- Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

Integrare da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 67. Lanche Stal ed Est del Tanaro fino al confine di confine di Albalatri

Integrare da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Dracco
- 22. zona del gruppo del Sinerio e della Val Venata
- 23. zona del Alto Maritano e del Monte Argemone
- 24. zona del gruppo del Alghemone
- 25. alta Valle Stale di Dossone
- 26. Orsino, Sals e piano d'acqua del torrente Negroni (confine con Liguria/Piemonte)

Integrare da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 30. area della zona ex Bardo del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Focche dei Focci Canova
- 41. area delle Cascate ex Savoia del parco del castello di Racconigi

Integrare da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona del Colle Canerio e di Alpe di Peralba
- 58. Parco Beniale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Salasco
- B. Centro di Castellazzo
- C. Centro del Villar
- D. Piani della Roncaglia
- E. canale di Gorgegna

#### 4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo

- Centri storici di notevole o grande valore regionale
- Centri storici di medio valore regionale
- Centri storici di valore locale
- Beni culturali isolati


#### 5 - ACCESSIBILITA'

- Autostrade e raccordi esistenti
- Autostrade e raccordi di progetto
- Viabilità primaria esistente
- Viabilità primaria di progetto
- Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
- Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
- Sentieri e rete escursionistica
- Ferrovie esistenti
- Ferrovie di progetto
- Ferrovie dismesse
- Dorsale verde della mobilità sostenibile

#### 6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

- Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
- Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
- Rete idrografica
- Curve di livello
- Limiti comunali

Allegato 5



**PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  
CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE**

**LEGENDA**

-  Aree boscate
-  Fasce fluviali (corsi d'acqua di interesse regionale) e lacustri
-  Aree protette
-  Circhi glaciali
-  Aree al di sopra dei 1000 m
-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39
-  **23** Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piano di competenza regionale da definire
-  Reto idrografica
-  Limiti comunali
-  Limite provinciale

**AREE DI ELEVATA QUALITÀ AMBIENTALE**

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bea)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 35. alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Nava)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascate ex Savoia del parco del castello di Racconigi


Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona di Colle Casotto e di Alpe di Penibruna
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelmagno
- C. Cicia del Villar
- D. Piano della Ronenglia
- E. castello di Gorzegno

**Allegato 6**




**PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  
CARTA DEI VALORI CULTURALI**

-  Ambienti insediativi urbani e rurali a dominante costruita
-  Ambienti insediativi rurali dei seminativi
-  Ambienti insediativi rurali delle colture specializzate
-  Ambienti insediativi rurali delle colture agricole marginali
-  Ambienti a dominante forestale, localmente interessate da insediamenti rurali
-  Ambienti non insediati naturali e seminaturali
-  Arce naturali e seminaturali in ambienti intensivi di pianura
-  Acque
-  Centri storici F1
-  Centri storici F2
-  Centri storici F3 e F4


-  Beni religiosi
-  Beni militari
-  Beni civili
-  Beni rurali
-  Archeologia industriale
-  Beni archeologici
-  Beni vincolati ai sensi della L. 1089/39
-  Rete idrografica
-  PAESAGGI agrari e forestali, sovranista\*
-  Limiti comunali
-  Limite provinciale

**Allegato 7**



## PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

### CAPACITA' D'USO DEI SUOLI



Allegato 8

**allegato 9: estratti PRG vigente**

## **ART. 14 - R1 - COMPLESSI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE.**

- 1 Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto edificato di immediato intorno ai sensi dell'art. 24, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.,
- 2 Le delimitazioni individuate dal P.R.G. hanno efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti degli artt. 27 e segg. della L. 457/78 ed in tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
- 3 Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di destinazione compatibili con gli usi di cui all'art. 13 precedente.
- 4 Nelle tavole di piano in scala 1:1000 il P.R.G. individua 6 gruppi di edifici :
  - gruppo I: edifici di pregio storico - artistico;
  - gruppo II: edifici di pregio architettonico;
  - gruppo III: edifici di interesse ambientale - documentale;
  - gruppo IV: edifici privi di particolare pregio;
  - gruppo V: edifici in gravi condizioni di degrado;
  - gruppo VI: edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale

Per ciascun edificio si individuano le seguenti parti cui il P.R.G. riferisce il tipo di intervento ammesso:

- fronti degli edifici su spazi pubblici;
- fronti degli edifici su spazi interni privati;
- interno dei corpi di fabbrica.

I tipi di intervento ammessi sono indicati nella tabella che segue:

GRUPPI DI EDIFICI		fronti degli edifici su spazi pubblici	fronti degli edifici su spazi interni privati	Interno dei corpi di fabbrica
I	edifici di pregio storico artistico	RS	RS	RS
II	edifici di pregio architettonico	RC	RC	RP
III	edifici di interesse ambientale-documentale	VAL	RP	RT
IV	edifici privi di particolare pregio	RP	RP	RT
V	edifici in gravi condizioni di degrado	RT	RT	DR
VI	edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale	RIQ	RIQ	DR

- 5 Gli interventi descritti nella precedente tabella sono integrati dalle seguenti specificazioni:
  - 5.1 Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di demolizione senza ricostruzione degli elementi deturpanti e di quelli la cui eliminazione migliori la qualità dell'edificio o dell'ambiente.
  - 5.2 È sempre consentita, previ i necessari atti di assenso dell'autorità comunale l'esecuzione di interventi contrassegnati - nell'elenco di definizioni di cui all'art. 11 che precede - con le lettere alfabeticamente precedenti a quella che contraddistingue l'intervento indicato dal P.R.G..
  - 5.3 L'intervento di valorizzazione (VAL) comprende il restauro e risanamento conservativo per le parti dell'edificio che ancora presenta caratteristiche proprie degli edifici storici locali e la ristrutturazione parziale per le parti compromesse riscontrabili nella documentazione di rilievo.
  - 5.4 L'intervento di riqualificazione (RIQ) implica l'obbligo, in sede di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, di ridurre l'impatto determinato dalla presenza di elementi e materiali dissonanti rispetto al contesto storico mediante appropriati interventi finalizzati al miglioramento formale dell'edificio.

- 5.5 Per gli edifici ricadenti in classe V, qualora risultino diroccati e come tali siano individuati nelle tavole di Piano, si ammette l'intervento di ricostruzione guidata di cui al comma 5.5 dell'art. 11 precedente.
- 5.6 Nei sottotetti è ammessa la realizzazione di locali destinati ad uso residenziale mediante gli interventi previsti nella tabella dei tipi di intervento, riferiti al gruppo di edifici di appartenenza. Il conseguente incremento di SUL è in questi casi sempre ammesso.  
Si richiamano in quanto applicabili le norme della L.R. 21/98.
- 5.7 Per gli edifici appartenenti ai gruppi IV, V e VI è ammessa la sopraelevazione della copertura del tetto in misura non superiore a cm. 60, misurati alla linea di imposta del tetto per le sole esigenze di adeguamento delle altezze interne a fini abitativi.
- 5.8 La pendenza e la forma della copertura vanno mantenute qualora siano uniformi per tipologia e materiali alla tradizione costruttiva locale; esse tuttavia possono essere modificate per adeguamento a modelli e materiali tradizionali locali.  
In tal caso la pendenza delle falde non dovrà comunque superare il 40% e non dovrà essere modificata la linea di imposta del tetto (intersezione tra esterno muratura e intradosso della falda), fatta salva la sopraelevazione di 60 cm. quando ammessa.  
Eventuali diverse soluzioni potranno essere valutate ed assentite, previo parere della Commissione Locale del Paesaggio, qualora siano giustificate sotto il profilo compositivo-architettonico non solo in relazione all'edificio oggetto di intervento ma anche al suo intorno. In tal caso il progetto dovrà comprendere uno studio esteso alla zona all'interno della quale sussistano interferenze visive tra l'edificio e il suo intorno.
- 6 Nelle aree di cui al presente articolo è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali e la trama viaria; è altresì vietato demolire o modificare i manufatti - anche isolati - costituenti testimonianze storiche, culturali e tradizionali specifiche.
- 7 Le aree libere non sono edificabili ad eccezione dei volumi tecnici, che comunque per definizione non rientrano nel computo del volume, strettamente indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche (rampe, ascensori, etc...); esse possono peraltro essere utilizzate per usi pubblici secondo le indicazioni del P.R.G., per quanto specificamente previsto nel presente articolo e per eventuali autorimesse al servizio dell'edificazione esistente nella zona, purché la loro costruzione non pregiudichi la stabilità dei fabbricati, gli accessi, non contrastino con la realtà ambientale circostante.
- 8 È sempre consentita, in tutte le aree di cui al presente articolo, la formazione e la presentazione dei "piani di recupero" disciplinati dalla citata legge 457/1978.

- 9 Attraverso le procedure contemplate dall'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. è consentito effettuare interventi edilizi appartenenti ad una categoria diversa da quella determinata dalle tavole di P.R.G. per i singoli organismi edilizi, escludendosi comunque interventi di ristrutturazione urbanistica.
- 10 La disposizione che precede non si applica agli edifici di cui al 12' comma del presente articolo.
- 11 L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 9 comporta l'enunciazione, nella Delibera Consigliare, delle ragioni analiticamente espresse e congruamente motivate e documentate per cui si rende necessario ed opportuno l'uso di un tipo di intervento edilizio diverso da quello indicato sulle tavole di P.R.G.
- 12 Per gli edifici di interesse storico od artistico, sottoposti alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 490/1999 sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo.  
Il parere della competente Autorità preposta alla tutela del vincolo si intende prevalente rispetto alle prescrizioni delle presenti norme.

**allegato 10: estratti PRG variato**

**ART. 14 - R1 - COMPLESSI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE.**

- 1 Sono le parti del territorio comunale individuate dal P.R.G. comprendenti gli insediamenti aventi carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto edificato di immediato intorno ai sensi dell'art. 24, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..
- 2 Le delimitazioni individuate dal P.R.G. hanno efficacia di zona di recupero ai fini e per gli effetti degli artt. 27 e segg. della L. 457/78 ed in tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
- 3 Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo che le attività in essi ospitate siano oggetto di provvedimenti per la tutela dell'igiene e della salute pubblica; sono consentiti i mutamenti di destinazione compatibili con gli usi di cui all'art. 13 precedente.
- 4 Nelle tavole di piano in scala 1:1000 il P.R.G. individua 6 gruppi di edifici :
  - gruppo I: edifici di pregio storico - artistico;
  - gruppo II: edifici di pregio architettonico;
  - gruppo III: edifici di interesse ambientale - documentale;
  - gruppo IV: edifici privi di particolare pregio;
  - gruppo V: edifici in gravi condizioni di degrado;
  - gruppo VI: edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale

Per ciascun edificio si individuano le seguenti parti cui il P.R.G. riferisce il tipo di intervento ammesso:

- fronti degli edifici su spazi pubblici;
- fronti degli edifici su spazi interni privati;
- interno dei corpi di fabbrica.

I tipi di intervento ammessi sono indicati nella tabella che segue:

GRUPPI DI EDIFICI		fronti degli edifici su spazi pubblici	fronti degli edifici su spazi interni privati	Interno dei corpi di fabbrica
I	edifici di pregio storico artistico	RS	RS	RS
II	edifici di pregio architettonico	RC	RC	RP
III	edifici di interesse ambientale-documentale	VAL	RP	RT
IV	edifici privi di particolare pregio	RP	RP	RT
V	edifici in gravi condizioni di degrado	RT	RT	DR
VI	edifici oggetto di recente costruzione e/o intervento in contrasto ambientale	RIQ	RIQ	DR

- 5 Gli interventi descritti nella precedente tabella sono integrati dalle seguenti specificazioni:
  - 5.1 Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di demolizione senza ricostruzione degli elementi deturpanti e di quelli la cui eliminazione migliori la qualità dell'edificio o dell'ambiente.
  - 5.2 È sempre consentita, previ i necessari atti di assenso dell'autorità comunale l'esecuzione di interventi contrassegnati - nell'elenco di definizioni di cui all'art. 11 che precede - con le lettere alfabeticamente precedenti a quella che contraddistingue l'intervento indicato dal P.R.G..
  - 5.3 L'intervento di valorizzazione (VAL) comprende il restauro e risanamento conservativo per le parti dell'edificio che ancora presenta caratteristiche proprie degli edifici storici locali e la ristrutturazione parziale per le parti compromesse riscontrabili nella documentazione di rilievo.
  - 5.4 L'intervento di riqualificazione (RIQ) implica l'obbligo, in sede di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, di ridurre l'impatto determinato dalla presenza di elementi e materiali dissonanti rispetto al contesto storico mediante appropriati interventi finalizzati al miglioramento formale dell'edificio.

5.5 → Per gli edifici ricadenti in classe V, qualora risultino diroccati e come tali siano individuati nelle tavole di Piano, si ammette l'intervento di ricostruzione guidata di cui al comma 5.5 dell'art. 11 precedente. ¶

¶  
5.6 → Nei sottotetti è ammessa la realizzazione di locali destinati ad uso residenziale mediante gli interventi previsti nella tabella dei tipi di intervento, riferiti al gruppo di edifici di appartenenza. Il conseguente incremento di SUL è in questi casi sempre ammesso. ¶

Si richiamano in quanto applicabili le norme della L.R. 21/98. ¶

¶  
5.7 → Per gli edifici appartenenti ai gruppi IV, V e VI è ammessa la sopraelevazione della copertura del tetto in misura non superiore a cm. 60, misurati alla linea di imposta del tetto per le sole esigenze di adeguamento delle altezze interne a fini abitativi. ¶

¶  
5.8 → La pendenza e la forma della copertura vanno mantenute qualora siano uniformi per tipologia e materiali alla tradizione costruttiva locale; esse tuttavia possono essere modificate per adeguamento a modelli e materiali tradizionali locali. ¶

In tal caso la pendenza delle falde non dovrà comunque superare il 40% e non dovrà essere modificata la linea di imposta **orizzontale** del tetto (intersezione tra esterno muratura e intradosso della falda), fatta salva la sopraelevazione di 60 cm. quando ammessa. ¶

Eventuali **deroghe diverse soluzioni** potranno essere **ammesse per fabbricati non rientranti nella casistica tipologica e/o nella tradizione costruttiva locale**, valutate ed assentite, previo parere della Commissione Locale del Paesaggio, qualora siano giustificate sotto il profilo compositivo/architettonico non solo in relazione all'edificio oggetto di intervento ma anche al suo intorno. In tal caso il progetto dovrà comprendere uno studio esteso alla zona all'interno della quale sussistano interferenze visive tra l'edificio e il suo intorno. ¶

**In ogni caso tali deroghe dovranno essere oggetto di approvazione, nell'ambito della quale occorrerà riconoscere la particolarità tipologico costruttiva dell'edificio, anche in considerazione dell'intorno, da parte della Commissione Locale per il Paesaggio e del Consiglio Comunale.** ¶

¶  
6 → Nelle aree di cui al presente articolo è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali e la trama viaria; è altresì vietato demolire o modificare i manufatti - anche isolati - costituenti testimonianze storiche, culturali e tradizionali specifiche. ¶

¶  
7 → Le aree libere non sono edificabili ad eccezione dei volumi tecnici, che comunque per definizione non rientrano nel computo del volume, strettamente indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche (rampe, ascensori, etc...); esse possono peraltro essere utilizzate per usi pubblici secondo le indicazioni del P.R.G., per quanto specificamente previsto nel presente articolo e per eventuali autorimesse al servizio dell'edificazione esistente nella zona, purché la loro costruzione non pregiu-

dichi la stabilità dei fabbricati, gli accessi, non contrastino con la realtà ambientale circostante.

- 8 È sempre consentita, in tutte le aree di cui al presente articolo, la formazione e la presentazione dei "piani di recupero" disciplinati dalla citata legge 457/1978.
  - 9 Attraverso le procedure contemplate dall'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. è consentito effettuare interventi edilizi appartenenti ad una categoria diversa da quella determinata dalle tavole di P.R.G. per i singoli organismi edilizi, escludendosi comunque interventi di ristrutturazione urbanistica.
- 
- 10 La disposizione che precede non si applica agli edifici di cui al 12' comma del presente articolo.
  - 11 L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 9 comporta l'enunciazione, nella Delibera Consigliare, delle ragioni analiticamente espresse e congruamente motivate e documentate per cui si rende necessario ed opportuno l'uso di un tipo di intervento edilizio diverso da quello indicato sulle tavole di P.R.G.
  - 12 Per gli edifici di interesse storico od artistico, sottoposti alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 490/1999 sono ammessi esclusivamente interventi di restauro conservativo.  
Il parere della competente Autorità preposta alla tutela del vincolo si intende prevalente rispetto alle prescrizioni delle presenti norme.